

## **TI\_GERICHTE 11.2002.140 vom 17. März 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.140](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.140)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.140 du 17 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.140 del 17 marzo 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Quanto al contributo chiesto dalla moglie, il Pretore ha tenuto conto che quest'ultima ha ormai raggiunto un'indipendenza economica tale da riuscire a far fronte senza problemi al suo sostentamento. L'età, lo stato di salute e la formazione professionale lasciano intravedere inoltre prospettive di reddito favorevoli. Il figlio, ora dodicenne, diventa viepiù indipendente e permetterà alla madre di aumentare la sua attività, mentre la lacuna previdenziale è colmata con il riparto dei rispettivi averi di cassa pensione. Donde, per finire, il rigetto di qualsiasi contributo.

#### **E. 3**

L'appellante ricorda che i coniugi hanno diritto a un tenore di vita equivalente a quello che precedeva la sospensione della comunione domestica e postula in virtù di ciò un contributo alimentare di fr. 673.– mensili. Essa rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del decreto cautelare del 14 dicembre 2001 né del fatto che il marito percepisce gli assegni familiari. Sul reddito del marito vi sarebbero dipoi discrepanze tra quanto dichiarato alle autorità fiscali e quello risultante dai conteggi dell'AVS. L'appellante sostiene altresì di non essere tenuta a lavorare a tempo pieno prima del sedicesimo anno di età del figlio e che in concreto non sussistono gli estremi per negarle un contributo in forza dell'art. 125 cpv. 3 CC. Se non che, così argomentando, essa omette di spiegare perché le argomentazioni del Pretore, secondo cui essa è in grado di provvedere da sé al proprio sostentamento, sarebbero criticabili. Su questo punto l'appello risulta finanche irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Per di più, contrariamente a quanto l'appellante reputa, il contributo alimentare non le è stato rifiutato poiché “manifestamente iniquo” nel senso dell'art. 125 cpv. 3 CC, ma perché essa può riacquistare da sé la propria indipendenza economica.

#### **E. 4**

Si aggiunga che l'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa di regola con il divorzio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda in modo autonomo al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a se stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei

coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per coprire il proprio “debito mantenimento” (DTF 129 III 8 consid. 3). Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a). Per il resto, il contributo alimentare deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (per altro non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto ( Werro in: *De l'ancien au nouveau droit du divorce*, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei ruoli avuto durante il matrimonio, la durata dell'unione, il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei due, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e previdenziali, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa dell'uno o dell'altro coniuge è, di contro, irrilevante ( Schwenzler in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC). Nel risultato, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, op. cit., pag. 147, n. 673 segg.).

#### **E. 5**

In concreto l'appellante risulta avere lavorato per la \_\_\_\_\_ SA di Berna fino al 31 maggio 1990, quando ha smesso in vista della nascita del figlio (doc. 16). Nel giugno del 1991 essa ha iniziato un'attività a tempo parziale (10-20%) per la \_\_\_\_\_ di Berna come segretaria e dall'agosto del 1998 lavora al 50% per la \_\_\_\_\_. Le sue entrate si compongono di fr. 3222.– mensili netti, compresa la tredicesima mensilità, percepiti appunto dalla \_\_\_\_\_ (doc. 8 e 13), e di fr. 762.– mensili netti per l'attività all'\_\_\_\_\_ (doc.

#### **E. 9**

e 14), onde complessivi fr. 3984.– mensili. Il suo fabbisogno, non contestato, ammonta a fr. 3030.– mensili. a) Invero l'interessata ha oggi 46 anni e deve occuparsi ancora del figlio tredicenne. Ora, secondo giurisprudenza invalsa una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compia i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiunga i 16 anni (DTF 115 II

#### **E. 10**

consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzler, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio, in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato però dal Tribunale federale, che ha sottolineato

come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia prassi, del resto, ove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, la questione era di verificare se un'estensione dell'attività lucrativa fosse ragionevolmente e concretamente esigibile da lei. Analogo principio vige oggi, nel nuovo diritto, per donne che a 45 anni non svolgono – o non svolgono più – attività lucrativa (Schwenzer, op. cit., n. 53 in fine ad art. 125 CC). b) Nella fattispecie, come si è visto, già durante l'unione coniugale la convenuta lavorava e oggi, con un grado di occupazione del 60-70%, essa riesce a far fronte alle sue esigenze minime di fr. 3030.– mensili. L'età attuale del figlio, poi, non impone più la sua presenza costante, mentre la disponibilità professionale sarà maggiore con il compimento del sedicesimo anno di età del ragazzo. Essa inoltre non denota – né pretende di avere – particolari problemi di salute. Infine con quanto le rimane a fine mese (oggi fr. 954.–), l'appellante può, con la metà della prestazione d'uscita versata dal marito, ricostituirsi un'adeguata previdenza professionale. Nelle circostanze descritte, pur tenendo conto che il matrimonio è durato 15 anni, si può ragionevolmente ritenere l'appellante in grado di far fronte autonomamente al suo fabbisogno. Ne discende che l'appello, su questo punto, è destinato all'insuccesso, senza che occorra esaminare le censure, ininfluenti, sul reddito del marito. 6. L'appellante non contesta l'entità del contributo di mantenimento per il figlio, fissato dal Pretore in fr. 1440.– mensili, ma chiede che a tale importo siano aggiunti gli assegni familiari “percepiti come di legge dalla madre cui il figlio è affidato”. Secondo l'art. 285 cpv. 2 CC, salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli spettanti alla persona tenuta al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo. Nel caso in esame entrambi i genitori percepiscono un assegno per il figlio (doc. G e 13) e il Pretore ha fissato il contributo a carico del padre dipartendosi da un reddito di lui di fr. 6796.– mensili comprendente, appunto, l'assegno di base (sentenza, pag. 6). La questione sollevata dall'appellante non è pertanto di rilievo, il fabbisogno del figlio essendo pacificamente coperto. Del resto, proprio perché tale fabbisogno è coperto, la richiesta dell'appellante intesa a cumulare assegno e contributo mira a ottenere un importo superiore alle necessità del figlio, ciò che non è ammissibile (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 72 ad art. 285 CC). L'appellante chiede inoltre che il padre partecipi alla metà delle spese straordinarie per il figlio. L'art. 286 cpv. 3 CC prevede in effetti la possibilità di chiedere un contributo speciale in caso di bisogni straordinari e imprevisti del figlio, che devono però essere adottati e documentati. L'appellante neppure spiega quali sarebbero le necessità straordinarie del figlio, sicché la domanda manca una volta ancora di motivazione. Anche su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso. 7. Quanto alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha rilevato che la moglie non era stata in grado di dimostrare che la BMW “518i Touring” in dotazione alla coppia era un suo bene proprio e ha accolto la pretesa del marito, che rivendicava la metà del valore venale del mezzo (fr. 2000.–). Egli ha soggiunto dipoi che al momento della litispendenza della causa di divorzio il marito aveva percepito fr. 1981.70 quale riscatto di una polizza sulla vita e che il fatto di avere in precedenza ottenuto dalla compagnia di assicurazione l'importo di fr. 21 700.–, utilizzati per far fronte alle spese connesse all'organizzazione della vita separata, non era determinante ai fini della definizione delle rispettive pretese in liquidazione del regime dei beni. Donde, in sintesi, l'obbligo per la convenuta di versare all'attore fr. 1010.– in liquidazione del regime matrimoniale. L'appellante ribadisce che l'automobile è stata da lei acquistata in contanti con denaro ricevuto in prestito dalla madre e pretende di nulla dovere all'ex marito, lo stesso essendosi già appropriato della metà dei beni mobili.

L'argomentazione è fondata. Dagli atti risulta che il 2 luglio 1993 il garage \_\_\_\_\_ ha venduto una BMW "518i Touring" per fr. 24 500.- (doc. 15 primo foglio). Dagli estratti prodotti dalla convenuta si desume che il 28 giugno 1993 sono stati prelevati da un conto \_\_\_\_\_ fr. 20 000.- (doc. 15, 4° foglio), che lo stesso giorno sono stati versati su un conto dell'appellante \_\_\_\_\_ fr. 20 000.- (doc. 15, 3° foglio) e che il 2 luglio 1993 da quest'ultimo conto sono stati prelevati fr. 22 000.- (doc. 15 secondo foglio). Contrariamente a quanto l'attore pretende, il conto \_\_\_\_\_ è intestato a \_\_\_\_\_, madre della convenuta (doc. 10, 5° e 8° foglio). La sequenza temporale dei versamenti permette dunque di ritenere che l'autovettura sia stata pagata con fondi ricevuti dalla madre. In tali condizioni l'appellante ha sufficientemente provato che la vettura è un suo bene proprio (art. 198 n. 2 e 4 CC) e non rientra nel calcolo dell'aumento. Al riguardo l'appello è provvisto di buon diritto. 8. Per quel che concerne il riscatto dell'assicurazione sulla vita, l'appellante sottolinea che nel giugno del 1997 il marito ha ricevuto dalla compagnia di assicurazioni fr. 21 700.-, il cui uso non ne giustifica l'esclusione dal calcolo dell'aumento. Ora, dagli atti si deduce che nell'aprile 1997 la \_\_\_\_\_ assicurazioni ha concesso all'attore un mutuo fr. 21 700.-, versandogli fr. 20 816.90 previa consegna in garanzia di una polizza relativa a un'assicurazione sulla vita. Il contratto di assicurazione è stato poi disdetto il 17 febbraio 1998 e all'attore sono stati versati fr. 1981.70 (doc. SS nell'inc. DI.1997.694, richiamato). Non essendovi prova circa l'appartenenza a un'altra massa, in particolare del fatto che i premi siano stati pagati con beni propri, il capitale ricevuto dall'attore durante il regime deve pertanto considerarsi alla stregua di un acquisto ( Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 72 ad art. 197; Hausheer in: Basler Kommentar, 2 a edizione, n. 22 ad art. 197; Deschenaux/Steinauer/Baddeley , Les effets du mariage, Berna 2000, n. 1117, pag. 456). Quanto allo scioglimento del regime matrimoniale, in caso di divorzio esso retroagisce al giorno della presentazione della domanda (art. 204 cpv. 2 CC), il quale si determina secondo il diritto cantonale ( Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., n. 1236 pag. 504). Prima che entrasse in vigore il nuovo diritto del divorzio nel Ticino l'istanza di conciliazione creava litispendenza (art. 421 cpv. 2 vCPC). In concreto lo scioglimento del regime matrimoniale dovrebbe pertanto considerarsi avvenuto il 27 giugno 1997. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) il divorzio è retto dalla legge nuova (art. 7 a cpv. 1 tit. fin. CC), applicabile anche alla fattispecie (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Più non sussistendo il tentativo di conciliazione, da allora la litispendenza si instaura nel Ticino con l'introduzione dell'azione (art. 136 cpv. 2 CC). Comunque sia, ciò non ha importanza nel caso specifico. Il 27 giugno 1997 infatti il marito aveva già consumato il capitale per le proprie esigenze (interrogatorio formale del 20 maggio 1998 nell'inc. DI.1997.1277, richiamato), né l'appellante pretende il contrario. L'importo in questione non può essere inserito tra gli acquisti dell'attore (art. 207 cpv. 1 CC). Tutt'al più la convenuta avrebbe potuto chiedere la reintegra di quel capitale negli acquisti (art. 208 CC), ma essa non ha reso verosimile che l'alienazione sia avvenuta con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., n. 1 441 pag. 576), non essendo sufficiente al proposito il generico accenno all'ipotesi che "tale prelevamento è strumentale e finalizzato unicamente a peggiorare la situazione patrimoniale della moglie e del figlio" (appello, pag. 5). In conclusione, a titolo di liquidazione del regime dei beni l'attore verserà quindi alla convenuta fr. 990.85 (metà di fr. 1981.70). L'appello dev'essere accolto entro tali limiti. 9. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il dettato dell'art. 148 cpv. 1 CPC. L'appellante soccombe in misura pressoché totale, ragion per cui si giustifica di porre tasse e spese a suo carico (rinunciando a prelevare la trascurabile quota a

carico dell'attore), con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'attuale giudizio non incide per contro in maniera apprezzabile sulle spese e le ripetibili di primo grado, che possono rimanere invariate. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato:

\_\_\_\_\_ verserà a \_\_\_\_\_ l'imposto di fr. 990.85 in liquidazione del regime dei beni. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili. 3. Intimazione a: Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.